

Legge regionale 20 agosto 2007 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

**Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.**

## **Capo II**

### *Pianificazione del sistema regionale di trasporto*

#### **Art. 3 bis**

*(Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica)(1)*

**1.** La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, riconosce al sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica valenza strategica per il raggiungimento degli obiettivi del programma di governo e riferimento per la pianificazione territoriale regionale.

**2.** Il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica:

**a)** costituisce il riferimento essenziale per gli interventi infrastrutturali da attuarsi sul territorio;

**b)**

( ABROGATA )

**c)** svolge un ruolo propulsivo dello sviluppo economico e sociale regionale;

**d)** tende al conseguimento di una maggiore efficienza e competitività del sistema produttivo regionale;

**e)** è predisposto nel rispetto del principio di sostenibilità e persegue l'obiettivo del miglioramento della qualità ambientale.

(2)(4)

**3.** L'Amministrazione regionale pianifica il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica attraverso la predisposizione di uno o più

strumenti di pianificazione tra loro coordinati con i contenuti e le procedure degli articoli che seguono. Il coordinamento è assicurato:

- a) dalla Giunta regionale attraverso l'adozione di linee di indirizzo;
- b) dal direttore centrale attraverso l'adozione delle formule organizzative necessarie a garantire la partecipazione dei competenti servizi.

(3)

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008
- 2 Lettera b) del comma 2 interpretata da art. 6, comma 11, L. R. 18/2011
- 3 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 166, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
- 4 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 15, comma 1, L. R. 13/2014

### **Art. 3 ter**

*(Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto)(1)(2)*

1. Il Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto comprende in particolare il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto che individua gli interventi infrastrutturali necessari a un organico e ordinato sviluppo delle reti di trasporto con l'obiettivo di favorire la massima integrazione del trasporto su strada con il trasporto ferroviario, marittimo e aereo.

2. Il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto è costituito da:

- a) un documento che analizza il quadro conoscitivo di riferimento;
- b) un documento che definisce le finalità e gli obiettivi del Piano, descrive le azioni volte al conseguimento di tali obiettivi e individua i criteri generali delle scelte e le priorità degli interventi;
- c) idonee rappresentazioni cartografiche;

**d)** norme di attuazione del Piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie a integrare le tavole grafiche e ad assicurare la portata dei suoi contenuti;

**e)** una relazione illustrativa.

**3.** I documenti di cui al comma 2 possono essere prodotti e rappresentati anche attraverso banche dati e altri sistemi informatici.

**4.** Il procedimento di formazione e l'efficacia del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto sono disciplinati dall'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto di interesse regionale), e successive modifiche.

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008

**2** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 15, L. R. 18/2011

### **Art. 3 quater**

*(Sistema regionale della mobilità di persone)(1)(2)*

**1.** Il sistema regionale della mobilità di persone comprende in particolare:

**a)** il Piano regionale del trasporto pubblico locale di cui al Titolo II, Capo III;

**b)** il Piano regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), e successive modifiche;

**c)** la disciplina di cui alla legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci), e successive modifiche;

**d)** il Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) di cui all'articolo 7 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa).

(3)

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008
- 2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 3, L. R. 8/2018
- 3 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 16, comma 1, L. R. 8/2018

### **Art. 3 quinquies**

*(Sistema regionale della mobilità delle merci e della logistica)(1)*

**1.** Il sistema regionale della mobilità delle merci e della logistica comprende in particolare il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica disciplinato dal Titolo I della legge regionale 41/1986 ed è finalizzato:

**a)** alla messa a sistema delle infrastrutture puntuali e lineari, nonché dei servizi che fanno capo al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nel quadro della promozione di una piattaforma logistica integrata regionale che garantisca l'equilibrio modale e quello territoriale;

**b)** alla predisposizione, in attuazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, di programmi triennali di intervento per l'utilizzo delle risorse finanziarie comunque disponibili.

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008